

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 319/CGF

(2013/2014)

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 214/CGF– RIUNIONE DEL 21 FEBBRAIO 2014**

I° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO TURRIS NEAPOLIS S.R.L AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MOXEDANO RAFFAELE SEGUITO GARA MONOSPOLIS/TURRIS NEAPOLIS DEL 26.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 81 del 29.1.2014)

La Turris Neapolis S.r.l. ha, in data 30.1.2014, preannunciato a mezzo fax reclamo avverso la squalifica del calciatore Moxedano Raffaele, per 3 giornate effettive di gara, di cui al Com. Uff. n. 81 del 29.1.2014.

Con comunicazione in data 30.1.2014 sono stati trasmessi a mezzo fax alla detta società gli atti pervenuti dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con l'avvertenza che, ai sensi dell'art. 37 comma 1 lettera a) C.G.S., i motivi di reclamo debbono pervenire entro il termine perentorio di giorni sette dalla data di ricezione della comunicazione medesima.

Non essendovi stata la prescritta presentazione dei (preannunciati) motivi di reclamo, il procedimento non può dirsi instaurato innanzi a questa Corte di Giustizia Federale, con conseguente inammissibilità del preannunciato reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Turris Neapolis S.r.l. di Napoli.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO U.S.D. FIESOLECALDINE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. STEFANO CAROBBI SEGUITO GARA FIESOLECALDINE/PIANESE DEL 9.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 12.2.2014)

Con il ricorso indicato in epigrafe, la U.S.D. Fiesole Caldine ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo che ha inflitto la squalifica per 3 gare effettive all'allenatore Carobbi Stefano per avere, al termine del primo tempo, rivolto ad un proprio calciatore espressione con la quale incitava lo stesso ad intervenire con violenza nei confronti degli avversari nonché espressioni offensive all'indirizzo di un calciatore della squadra avversaria. Attraverso i motivi di gravame, presentati nei modi e termini di regolamento, la società reclamante ha chiesto una congrua riduzione della squalifica inflitta.

A supporto di tale richiesta la società ha escluso che vi sia stato una condotta violenta da parte del proprio allenatore il quale ha solo chiesto ai propri ragazzi di avere un comportamento, in campo, più risoluto e determinato.

Inoltre la società reclamante ha evidenziato che il Carobbi ha redarguito in maniera ferma, ma non offensiva, un calciatore avversario.

La Corte, esaminati gli atti, rileva che i comportamenti di cui si è reso colpevole il Carobbi sono chiaramente narrati nel referto arbitrale, atto la cui fidefacienza non può in alcun modo essere scalfita.

Conseguentemente i fatti posti in essere dall'allenatore della società reclamante fanno ritenere congrua la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Fiesole Caldine di Caldine (Firenze).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Prof. Paolo Tartaglia, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO U.S.D. LAVAGNESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LAVAGNESE 1919/VALLEE D'AOSTE DEL 12.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 15.1.2014)

Con atto, spedito in data 16.1.2014 alla Commissione Disciplinare del Dipartimento Interregionale della L.N.D. e fatto pervenire a questa Corte in data 13.2.2014, la Società U.S.D. Lavagnese 1919 proponeva ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 74 del 15.1.2014 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale era stata irrogata alla Società ricorrente la sanzione dell'ammenda di €1.000,00.

Il ricorso in epigrafe si appalesa parzialmente fondato.

Nei motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel rapporto dell'Assistente Arbitrale che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento tenuto dai sostenitori della Società U.S.D. Lavagnese 1919.

Quanto, invece, all'entità della sanzione, questa Corte ritiene che la stessa possa essere rideterminata nell'ammenda di €250,00 atteso che il lancio dalla tribuna di due palloni all'indirizzo dell'Assistente Arbitrale non appare particolarmente pericoloso per l'incolumità dello stesso.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Lavagnese 1919 di Lavagna (Genova) e riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante a €250,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO U.S. DARFO BOARIO S.R.L. SSD. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30.4.2014 INFLITTA AL SIG. GRAZIOLI GIORGIO SEGUITO GARA DARFO BOARIO/ALZANO CENE DEL 9.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 12.2.2014)

La società U.S. Darfo Boario S.r.l. ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 86 del 12.2.2014 con la quale è stata inflitta al Sig. Grazioli Giorgio, medico sociale della predetta società, la inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.4.2014 in relazione all'episodio verificatosi nel corso della gara Darfo Boario/Alzano Cene del 9.2.2014 valevole per il Campionato Nazionale Serie D, Girone B, *“per avere, a seguito di una segnalazione di un A.A., spintonato quest'ultimo con una spallata all'altezza dello sterno facendolo indietreggiare e provocandogli sensazione dolorifica. Nella circostanza rivolgeva all'ufficiale di gara espressione offensiva”*.

A sostegno del proprio reclamo, la ricorrente allega una nota del Dott. Grazioli nella quale viene esposta una ricostruzione dell'episodio secondo la quale, per quel che rileva in questa sede, il medesimo non avrebbe intenzionalmente spinto l'assistente dell'arbitro ma lo avrebbe inavvertitamente urtato mentre entrambi si trovavano a passare, alla fine del primo tempo, in uno stretto corridoio tra la panchina ed i cartelli pubblicitari posti alle spalle dalla stessa panchina. Il Grazioli poi non avrebbe poi proferito alcuna espressione offensiva nei riguardi dell'assistente il quale, con ogni probabilità, avrebbe male inteso le frasi da lui pronunciate secondo la quale non avrebbe più potuto garantire assistenza sanitaria sul campo a causa del provvedimento di allontanamento dal terreno di gioco che l'arbitro aveva appena comminato nei suoi confronti.

Viene quindi chiesto che la Corte valuti secondo giustizia l'effettiva rilevanza dell'accaduto.

A giudizio della Corte il ricorso è tuttavia infondato e, come tale, deve essere respinto.

La Corte, infatti, esaminati gli atti, ritiene che le deduzioni svolte nell'atto di reclamo e nel suo allegato (nota difensiva del Dott. Grazioli) non siano idonee a mettere in dubbio la ricostruzione dell'accaduto per come riportata negli atti ufficiali di gara (rapporto arbitrale e rapporto dell'assistente del 9.2.2014; supplemento di rapporto dell'assistente del 10.2.2014) i quali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell'art. 35, comma 1.1, C.G.S..

Quanto poi alla misura della sanzione, la Corte ritiene che quella applicata dal Giudice sportivo sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi dal Dott. Grazioli nel rispetto del principio della afflittività della sanzione.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Darfo Boario s.r.l. ssd di Darfo Boario Terme (Brescia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO A.C. ISOLA LIRI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TERRA ERNESTO SEGUITO GARA ISOLA LIRI/ASTREA DEL 9.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 12.2.2014)

Con atto, spedito in data 14.2.2014, la Società A.C. Isola Liri S.r.l. preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 86 del 12.2.2014 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Isola Liri/Astrea, disputatasi in data 9.2.2014, era stata irrogata, a carico del calciatore della predetta Società, sig. Terra Ernesto la squalifica per 4 gare.

A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 14.2.2014, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la Società A.C. Isola Liri S.r.l. faceva pervenire, nella medesima data, atto di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia inammissibile.

L'art. 33, comma 6, C.G.S. prevede che *“I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”*.

Nel caso che ci occupa, il reclamo della Società A.C. Isola Liri S.r.l. risulta privo di qualsivoglia motivazione atteso che la predetta Società si limita a chiedere *“di ridurre la sanzione inflitta al calciatore Terra Ernesto”*.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Isola Liri s.r.l. di Isola Liri (Frosinone).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 13 giugno 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete